



OGS
Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Contratto di deposito di pubblico accesso (MATERIAL ACQUISITION AGREEMENT)

Termini e condizioni per il deposito di materiale biologico nella
Collection of Sea Microorganisms - CoSMi

Tra la Collection of Sea Microorganisms - CoSMi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, Sezione di Oceanografia, con sede legale a Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010 Sgonico, Trieste (Italia), rappresentata dal Prof. Nicola Casagli, in qualità di Rappresentante legale e dalla Dott.ssa Federica Cerino, in qualità di Responsabile scientifico della collezione CoSMi
(qui di seguito denominata "la Collezione")

e

[Nome e cognome/Denominazione] _____, Via
_____ n. ____, CAP _____ Città _____, Prov. (____),
rappresentata da _____, in qualità di
_____; (qui di seguito denominato "il DONATORE").

Si conviene e si stipula quanto segue.

1. Definizioni

Ai fini del presente contratto, si applicano le seguenti definizioni.

1.1. Per "Donatore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che conferisce a titolo gratuito Materiale originale alla Collezione.

1.2. Per "Materiale" si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ceppi microalgali, comprese risorse genetiche. Questa definizione non comprende le Modifiche.

1.3. Per "Materiale originale" si intende il Materiale conferito dal Donatore a titolo gratuito alla Collezione ai sensi del presente contratto, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui detto Materiale originale si trova alla data del conferimento. Per una definizione specifica del Materiale originale si rimanda al modulo di accesso (Accession form) in allegato al presente contratto.

1.4. Per "Derivati non modificati" si intende le sostanze derivate dal Materiale originale che costituiscono una subunità funzionale non modificata dello stesso.

1.5. Per "Utilizzo a scopi commerciali" si intende qualsiasi impiego del Materiale originale, la sua progenie e/o altri derivati, inclusi i derivati genetici, diretto a, o risultante in, un guadagno economico. Questa definizione comprende, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: vendita, deposito, leasing, concessione in garanzia, domanda e/o trasferimento di diritto di proprietà intellettuale o di altri diritti materiali e/o immateriali tramite vendita, licenza o altra modalità; avvio di sviluppo di prodotto, conduzione di ricerche a contratto o di altre attività di ricerca a scopo lucrativo.



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

1.6. Per “Terzi” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dalla Collezione e dal Donatore.

2. Termini e condizioni

2.1. Il presente contratto si applica, tra le altre cose, all'uso, la manipolazione, il trasferimento, la fornitura, la distribuzione, la vendita, e più in generale a qualsiasi disposizione del Materiale originale depositato dal donatore e del materiale.

2.2. Il Donatore conferisce alla Collezione, a titolo gratuito, il Materiale originale e concede alla Collezione una licenza non esclusiva per conservare, studiare e gestire il Materiale secondo i termini e le condizioni specificate nel presente contratto.

2.3. Il Donatore accetta i termini e le condizioni del presente contratto conferendo il Materiale originale sotto la custodia della Collezione, compilando e sottoscrivendo l'Accession form, che costituisce parte integrante del presente contratto. In particolare, nell'Accession form il Donatore deve indicare ogni informazione basilare di carattere amministrativo, tecnico, scientifico, commerciale e di sicurezza idonea a identificare il Materiale originale in maniera univoca.

2.4. Dopo il conferimento, il Materiale originale viene controllato dalla Collezione che ne verifica la purezza e l'autenticità. In base all'esito positivo di tali verifiche, i dati relativi al Materiale originale sono inseriti nel catalogo pubblico della Collezione e al Materiale originale viene assegnato un numero di accesso CoSMi (CoSMi Accession Number/Global Unique Identifier). Il numero di accesso è inviato al Donatore a titolo di ricevuta.

2.5. La Collezione si riserva il diritto di distruggere immediatamente al momento della ricezione le colture che risultino contaminate dalla presenza di acari.

2.6. La Collezione si impegna a conservare il Materiale originale a norma di legge e nel rispetto delle condizioni previste dal presente contratto.

2.7. Senza bisogno di ulteriore assenso da parte del Donatore, la Collezione potrà analizzare, studiare e condurre ricerche aventi a oggetto il Materiale originale. Queste attività potranno essere svolte dalla Collezione in prima persona o tramite Terzi, in forma indipendente o nell'ambito di un gruppo di ricerca.

2.8. La Collezione potrà distribuire il Materiale originale a Terzi, nel rispetto e nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, vigenti, secondo i termini e le condizioni specificate nel material transfer agreement (MTA) della Collezione.

2.9. Il Donatore dichiara di aver acquisito, ottenuto, o scoperto legalmente il Materiale originale, secondo le regole della Convenzione di Rio de Janeiro sulla Diversità Biologica e il protocollo di Nagoya. Il Donatore è tenuto a dare prova di quanto dichiara fornendo un valido documento di certificazione ai sensi del regolamento europeo sul previo assenso informato (regolamento PIC n. 649/2012).



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

2.10. La Collezione si impegna a rendere accessibili al pubblico i dati e le informazioni sull'origine, la coltura, la pericolosità del Materiale originale indicati dal Donatore nel Modulo di accesso all'atto del conferimento.

2.11. Qualsiasi Materiale originale oggetto del presente contratto è inteso avente carattere sperimentale e può quindi manifestare proprietà pericolose o benefiche sconosciute alle parti al momento del conferimento. In tal senso, il Donatore e la Collezione si adoperano, in conformità delle raccomandazioni del sistema MOSAICC/TRUST per le risorse genetiche microbiologiche, al fine di minimizzare i rischi legali, tecnici e ambientali e di massimizzare il profitto socio-economico.

3. Clausole finali

3.1. Il presente contratto diventa efficace nel momento in cui è sottoscritto da entrambe le parti, prima del conferimento del Materiale originale.

3.2. Nel caso in cui per qualsivoglia ragione il Materiale originale o parte di esso sia stato conferito alla Collezione prima della sottoscrizione del presente contratto, quest'ultimo avrà effetto retroattivo a partire dalla data dell'avvenuto conferimento.

3.3. Sia la Collezione sia il Donatore possono risolvere il presente contratto per inadempimento. L'inadempimento deve essere comunicato per scritto alla parte inadempiente. Quest'ultima dispone di un periodo di trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione suddetta per porvi rimedio, ove possibile.

3.4. Ciascuna parte non è responsabile nei confronti dell'altra parte per qualsiasi ritardo o mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente contratto dovuto a eventi che esulano dalla sua sfera di controllo, fra cui eventi straordinari e imprevedibili, atti governativi, guerra, incendio, inondazione, esplosione, insurrezione o vertenze industriali di Terzi ovvero impossibilità di approvvigionamenti di gas, elettricità o altri materiali. A condizione che la parte interessata notifichi tempestivamente all'altra parte per scritto la causa e la possibile durata, i relativi adempimenti rimangono sospesi per tutto il tempo in cui la causa persiste.

3.5. Al presente contratto si applica la legge italiana.

3.6. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, saranno risolte in via preliminare in maniera amichevole o tramite meccanismo di conciliazione. Per ogni controversia giudiziale rimane competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

3.7. Per qualsiasi divergenza tra la versione in lingua italiana e le versioni in altre lingue, prevale la versione in lingua italiana del presente contratto e del Modulo di accesso (Accession form).



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

3.8. Qualsiasi notifica o altra comunicazione inviata ai sensi del presente contratto deve essere recapitata o inviata mediante corriere, posta o fax all'attenzione della persona e all'indirizzo indicati qui di seguito:

Per la Collezione CoSMi

Nome e Cognome: Federica Cerino

Funzione: Responsabile scientifico

Indirizzo: via Auguste Piccard 54, 34151 Trieste

Per Il Donatore

Nome e Cognome:.....

Funzione:.....

Indirizzo:.....

3.9. Nel caso in cui una o più clausole del presente contratto dovessero decadere o essere dichiarate nulle, ciò non determina la decadenza o la nullità dell'intero contratto. Le parti si impegnano a sostituire le clausole decadute o nulle con altre valide ed efficaci di portata equivalente.

3.10. Nessuna delle disposizioni contenute nel presente contratto è idonea a costituire un rapporto societario, di partenariato o di agente tra la Collezione ed il Donatore.

FIRME

Per la Collezione CoSMi

Il Rappresentante legale

Prof. Nicola CASAGLI

Luogo....., li.....

Firma

Il Responsabile Scientifico

Dpott.ssa Federica CERINO

Luogo....., li.....

Firma

Per il Donatore,

[nome e cognome/funzione]

Luogo....., li.....



OGS

Istituto Nazionale
di Oceanografia
e di Geofisica
Sperimentale

Firma

Documento da presentare in duplice copia

Ed. 01 Rev 00 Validità dal 01/01/2024